



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario (relatore)
Adriana Caroselli	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

Nell'adunanza del 2 aprile 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

esercizi finanziari 2023 e 2024

VISTI gli artt. 32, 81, 97, 100, 103 e 119 Cost.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTE le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede deliberante n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 170;

VISTO l'art. 3, commi 3 e 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2024/INPR e 12/SEZAUT/2025/INPR, con cui sono state approvate le linee guida, con correlato questionario, per la relazione dei Collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sui bilanci d'esercizio 2023 e 2024;

ESAMINATI i bilanci di esercizio 2023 e 2024 dell'ASST di Pavia, le note integrative, le relazioni sulla gestione del Direttore Generale, i verbali e le relazioni/questionario redatte dal Collegio sindacale;

VISTA l'ordinanza n. 105 del 19 marzo 2026, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza;

VISTA la memoria depositata dall'ASST di Pavia il 31 marzo 2026 (registrata al prot. n. 3199);

UDITO il relatore, Valeria Fusano;

FATTO E DIRITTO

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (di seguito, per brevità, anche solo ASST Pavia o Azienda) è costituita da sette presidi ospedalieri, di cui due *hub*, due ospedali di comunità (sui quattro programmati) e otto case di comunità (sulle undici programmate).

L'Azienda è dotata di 670 posti letto (valore medio 2024), in diminuzione rispetto ai 684 posti del 2023, a fronte di una popolazione residente di 542.082 abitanti.

L'esame dei questionari redatti dal Collegio sindacale dell'ASST Pavia sui bilanci d'esercizio 2023 e 2024 ha fatto emergere alcune questioni meritevoli di attenzione, sulle quali l'Azienda ha fatto pervenire osservazioni in vista dell'adunanza di trattazione.

A. Approvazione del bilancio d'esercizio (BES) 2023 e 2024 oltre il termine del 30 aprile dell'esercizio successivo, in contrasto con l'art. 31 del d.lgs. 118/2011, a causa, tra l'altro, della necessità di apportare modifiche, richieste da Regione Lombardia, alla prima versione dei BES 2023 e 2024.

Al riguardo, l'Azienda ha evidenziato il rispetto delle tempistiche imposte da Regione Lombardia e la non riconducibilità del superamento dei termini di legge a inerzia dell'ASST, ma a "*rinvii tecnici*" disposti dalla stessa Amministrazione regionale.

La Sezione, pur prendendo atto delle circostanze rappresentate dall'Azienda, non può non evidenziare l'irritualità dei differimenti regionali, sottolineando la crucialità del tema dell'osservanza del termine di legge per l'approvazione dei bilanci degli enti sanitari, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio dei singoli enti e, in ottica di sistema, al fine di consentire l'approvazione del bilancio consolidato sanitario nel termine del 30 giugno (art. 32, co. 7 del d.lgs. 118/2011) e assicurare veridicità e sostenibilità del bilancio regionale, con particolare riferimento all'attendibilità e stabilità dei dati contabili del perimetro sanitario.

B. I trasferimenti per cassa dalla Regione al 31.12.2023 corrispondevano all'81,72% del finanziamento complessivo dell'esercizio. Al 31.12.2024 la percentuale si è attestata sull'87,28%, e dunque, nuovamente, su un valore inferiore alla quota minima del 95%, prevista dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013). Al riguardo, l'Azienda ha chiarito che la circostanza dipende dal fatto che la quota da trasferire (e poi in effetti trasferita) al 31.12 dell'esercizio di riferimento è determinata sulla base dei dati previsionali e non sul valore del finanziamento a consuntivo, determinato nel mese di aprile dell'anno successivo, rispetto al quale sono successivamente operati i necessari adeguamenti, in aumento o in diminuzione. Il valore non terrebbe inoltre conto delle risorse, la cui misura non è peraltro precisata, confluite negli accantonamenti centralizzati a "Fondi rischi e franchigie", trasferite agli enti sanitari solo su istanza motivata all'atto degli effettivi smobilizzi.

La Sezione, pur prendendo atto delle circostanze rappresentate, evidenzia che la norma sopra richiamata impone *"a decorrere dall'anno 2013...l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale"*; e che, *"a decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo"*.

Il puntuale rispetto della prescrizione in materia di trasferimento della liquidità da Regione agli enti del servizio sanitario necessaria a garantire risorse adeguate all'erogazione dei LEA (e l'attuazione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.) appare tanto più essenziale nel caso di specie, posto che i crediti v/Regione al 31.12.2024 per spesa corrente (41.089.654 euro) e per quota FSR (19.305.318 euro) risultano indispensabili a far fronte, unitamente alle disponibilità liquide al 31.12.2024 (44.454.3 euro), ai debiti esistenti v/fornitori (63.108.696 euro), ai debiti tributari (10.361.808 euro), ai debiti verso enti previdenziali (12.319.677 euro) e ai debiti verso altri (16.216.347 euro).

C. Alcuni interventi finanziati da fondi PNRR presentano ritardi sulla programmazione iniziale, causati principalmente, secondo quanto risulta dal questionario 2024, dalla necessità di varianti progettuali. Ai ritardi è talvolta connessa la necessità di rimodulazione degli interventi, dovuta a insufficiente copertura economica o variazioni nelle esigenze organizzative.

Sul punto, l'Azienda ha comunicato di aver adottato tempestivamente misure correttive volte a riassorbire i ritardi maturati nel corso del 2024, quali la sostituzione degli appaltatori, la rimodulazione dei contratti, controlli più stringenti. La Sezione prende atto e auspica il rispetto

dei tempi programmati per la conclusione dei progetti.

D. Il fondo rischi da contenzioso è stato determinato in assenza di informazioni utili alla classificazione del rischio secondo i principi IAS e OIC (oltre che l'IPSAS n. 19, 20 e ss.), i quali distinguono quattro categorie di rischio (certo, probabile, possibile, remoto).

In vista dell'adunanza, l'ASST ha attestato che, su richiesta del Collegio sindacale insediatosi il 9 marzo scorso, è stata elaborata una relazione sul contenzioso pendente, classificato sulla base delle suddette categorie di rischio.

La Sezione prende atto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia,

ACCERTA

- l'approvazione del bilancio degli esercizi 2023 e 2024 dell'ASST di Pavia oltre il termine del 30 aprile previsto dall'art. 31 del d.lgs. 118/2011;
- il mancato trasferimento all'ASST Pavia, da parte di Regione Lombardia, di almeno il 95% del finanziamento degli esercizi 2023 e 2024, in violazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013), con la formazione di ingenti crediti v/Regione in progressivo aumento;
- ritardi dell'ASST Pavia nell'avanzamento degli investimenti finanziati dai fondi PNRR;
- la determinazione del fondo rischi da contenzioso in assenza di informazioni utili alla classificazione del rischio secondo i principi IAS e OIC;

INVITA

l'ASST di Pavia e la Regione, nell'ambito delle rispettive competenze e potestà decisionali, a:

- rispettare il termine normativamente previsto per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- provvedere al trasferimento, per cassa, delle somme dovute a titolo di finanziamento secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013), per garantire un flusso di risorse tale da mantenere l'equilibrio di cassa anche nel breve/brevissimo termine;
- monitorare sull'efficacia delle misure adottate per rispettare i *target* previsti dai progetti finanziati dal PNRR;
- determinare il fondo rischi da contenzioso utilizzando informazioni utili alla classificazione del rischio secondo i principi IAS e OIC.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa all'Assessore al *Welfare* della Regione Lombardia, tramite la Direzione Generale *Welfare*, al Direttore generale e al Presidente del Collegio sindacale

dell'ASST di Pavia, e che sia pubblicata, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sul sito *internet* dell'Azienda.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 2 aprile 2026.

Il Relatore
(Valeria Fusano)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in segreteria il
7 aprile 2026
per il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Francesca Perreca)